

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2006

recante assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per gli anni dal 2006 al 2012

[notificata con il numero C(2006) 3839]

(2006/588/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/410/CE della Commissione⁽²⁾ ha fissato in particolare gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni dei pagamenti diretti previste dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni dal 2006 al 2012, messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari 2007-2013.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 stabilisce i criteri per la ripartizione degli importi risultanti dalla modulazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo.

- (3) L'articolo 78 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽³⁾, stabilisce il sistema di ripartizione di tali importi tra gli Stati membri utilizzando i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (4) L'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 precisa inoltre che lo Stato membro riceve almeno l'80 % degli importi totali resi disponibili grazie alla modulazione di quello Stato membro e l'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevede che tale percentuale possa salire fino al 90 % per gli Stati membri che abbiano avuto una produzione di segale rilevante nel periodo 2000-2002.
- (5) In base ai suddetti criteri, occorre assegnare agli Stati membri gli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni dal 2006 al 2012, previa applicazione della detrazione prevista al paragrafo 2 del medesimo articolo.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 659/2006 (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 20).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per gli anni dal 2006 al 2012 gli importi risultanti dalla modulazione sono assegnati agli Stati membri in conformità della tabella riportata nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Assegnazione agli Stati membri degli importi risultanti dalla modulazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli anni 2006-2012*(in milioni di EUR)*

Stato membro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	13,5	17,5	18,0	18,2	18,1	18,1	18,1
Danimarca	24,8	31,2	31,4	31,5	31,5	31,5	31,5
Germania	157,5	199,1	201,3	202,5	201,7	201,7	201,7
Grecia	47,5	59,6	60,1	60,3	56,5	56,5	56,2
Spagna	163,8	206,7	208,5	209,2	201,7	201,7	200,6
Francia	212,6	267,5	269,5	270,6	268,8	268,8	268,8
Irlanda	26,8	33,0	33,2	33,2	33,1	33,1	33,1
Italia	103,2	130,0	131,3	131,8	125,9	125,9	125,1
Lussemburgo	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Paesi Bassi	22,0	27,2	27,6	27,7	26,9	26,9	26,8
Austria	31,4	40,6	41,0	41,2	39,7	39,7	39,5
Portogallo	37,1	48,4	48,8	49,0	47,1	47,1	46,9
Finlandia	15,1	19,0	19,2	19,3	18,6	18,6	18,5
Svezia	19,7	24,3	24,5	24,6	23,9	23,9	23,8
Regno Unito	108,0	135,7	136,4	136,7	136,3	136,3	136,2